

ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CCNL PER I DIRIGENTI DI AZIENDE ALBERGHIERE

Il giorno 24 del mese di giugno 2004, in Roma,

tra la FEDERALBERGHI - Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo

e MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato

si è stipulata la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dirigenti di aziende alberghiere del 27 gennaio 2000, come modificato dall'accordo del 10 ottobre 2001.

Articolo 1 - Minimo contrattuale mensile

1. A decorrere dal 1° luglio 2004 il minimo contrattuale mensile di cui all'articolo 6 del CCNL 27 gennaio 2000 è fissato in euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) lordi per tutti i dirigenti di aziende alberghiere.

Articolo 2 – Aumento del superminimo contrattuale mensile

1. Fermo restando il minimo contrattuale di cui all'articolo 1, il superminimo contrattuale mensile di cui all'articolo 7 del CCNL 27 gennaio 2000, come modificato dall'accordo di rinnovo del 10 ottobre 2001, è incrementato di euro 210,00 (duecentodieci/00) mensili lorde dal 1° luglio 2004, euro 120,00 (centoventi/00) mensili lorde dal 1° gennaio 2005, euro 120,00 (centoventi/00) mensili lorde dal 1° gennaio 2006.

2. Gli aumenti, ivi compreso l'incremento del minimo contrattuale di cui all'articolo 1, potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, soltanto da somme concesse dalle aziende successivamente al 31 dicembre 2002 a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l'assorbimento all'atto della concessione.

3. Ai dirigenti assunti o nominati dal 25 giugno 2004 al 31 dicembre 2004 competono esclusivamente gli aumenti con decorrenza 1° gennaio 2005 e 1° gennaio 2006, indicati al precedente comma 1, mentre ai dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 sarà dovuto il solo aumento riferito all'anno 2006.

Articolo 3 – Una tantum

1. In relazione al periodo 1° gennaio 2003 – 31 dicembre 2003, ai dirigenti in forza alla data di stipula del presente accordo, compete un importo una tantum di euro 2.000,00 (duemila/00) lordi, da corrispondersi con la retribuzione del mese di luglio 2004.

2. L'importo una tantum compete pro quota, in ragione di un dodicesimo per ogni mese di anzianità di servizio maturata durante il periodo 1° gennaio 2003 – 31 dicembre 2003.

3. L'importo una tantum di cui al presente articolo potrà essere assorbito, fino a concorrenza, da eventuali somme concesse dalle aziende successivamente al 31 dicembre 2002 a titolo di acconto o di anticipazione su futuri miglioramenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l'assorbimento all'atto della concessione.

4. L'importo una tantum di cui al presente articolo non è utile agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale, ad eccezione dell'eventuale preavviso o dell'indennità sostitutiva.

Articolo 4 – Vitto e alloggio

Il comma 4 dell'articolo 5 del CCNL 27 gennaio 2000, come modificato dall'accordo di rinnovo del 10 ottobre 2001, è sostituito dal seguente:

"4. La misura del vitto e alloggio o eventuale indennità sostitutiva da corrispondersi in dodici mensilità è determinata dal 1° luglio 2004 in euro 272,00 lordi mensili (vitto 100,00 e alloggio 172,00)."

Dopo il comma 4 dell'articolo 5 del CCNL 27 gennaio 2000, è inserito il seguente:

"5. Il servizio di vitto potrà essere fornito anche mediante buoni pasto, previe intese tra l'azienda e il dirigente."

Articolo 5 - Retribuzione variabile

L'articolo 10 del CCNL 27 gennaio 2000 è sostituito dal seguente:

"1. Nell'ambito degli obiettivi assegnati al dirigente potranno essere concordate quote di retribuzione variabile da correlarsi al raggiungimento degli obiettivi stessi, previa verifica dei risultati ottenuti, ed anche ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aventi come obiettivi incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività."

Articolo 6 – Assistenza sanitaria integrativa

A decorrere dal 1° gennaio 2004, i commi 1 e 2 dell'articolo 27 del CCNL 27 gennaio 2000, come modificato dall'accordo del 18 febbraio 2002, sono sostituiti dal seguente:

"1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è istituito un Fondo di assistenza sanitaria (Fondo "Mario Besusso") integrativo del Servizio Sanitario Nazionale, finanziato mediante un contributo che, a decorrere dal 1° gennaio 2004 è fissato nella misura del 5,7% a carico dell'azienda e dell'1,87% a carico del dirigente, riferito ad una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00, comprensivo della quota di cui all'accordo specifico a titolo di contributo sindacale o della quota di servizio. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento della contribuzione rispetto all'anno 2003 verranno destinate al finanziamento di specifici programmi di prevenzione sanitaria per i dirigenti in servizio ed i proscrittori volontari".

A decorrere dal 1° gennaio 2004, in calce all'articolo 27 del CCNL 27 gennaio 2000 è aggiunta la seguente dichiarazione delle parti:

“Qualora per l’anno 2005 non venisse nuovamente confermato dal legislatore l’attuale limite annuo di deducibilità (corrispondente a euro 3.615,20) per i contributi versati ai fondi di assistenza sanitaria integrativa, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 41, le parti si impegnano ad incontrarsi con urgenza al fine di concordare i necessari provvedimenti per evitare che le aziende debbano sopportare costi aggiuntivi. Le parti, al fine di rendere efficace l’iniziativa di prevenzione, concordano nel destinare le relative risorse, contabilmente evidenziate, nel rispetto di un percorso diagnostico predefinito in seno al Fondo “Mario Besusso”, adeguato alle esigenze sanitarie del dirigente, tenuto conto del sesso e dell’età. Gli organi direttivi del Fondo “Mario Besusso” provvederanno a monitorare periodicamente l’adeguatezza del progetto, anche sotto l’aspetto della razionalizzazione della spesa sanitaria nel suo complesso”.

Articolo 7 – Previdenza integrativa (Fondo “Mario Negri”)

1. Ferma restando la retribuzione convenzionale di cui all’articolo 25, comma 5, del CCNL 27 gennaio 2000, come modificato dall’accordo di rinnovo del 10 ottobre 2001 e dall’accordo del 19 dicembre 2002, le aliquote per il computo della contribuzione di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 25 sono modificate come segue:

	01 01 03	01 01 04	01 01 05	01 01 06
contributo ordinario azienda	10,14%	10,14%	10,14%	10,14%
contributo ordinario dirigente	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
contributo integrativo azienda	1,48%	1,50%	1,52%	1,54%

2. Accordi individuali stipulati, a decorrere dal primo giorno del mese successivo la data di stipula del presente accordo, tra dirigenti e datori di lavoro, potranno statuire di destinare alla previdenza integrativa contributi volontari addizionali alla contribuzione integrativa ed ordinaria, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione del Fondo “Mario Negri”.

Articolo 8 – Dirigenti di prima nomina

Dopo l’articolo 27 del CCNL 27 gennaio 2000, è inserito il seguente:

“Articolo ...

1. A titolo sperimentale e con riferimento esclusivo alla contribuzione versata ai sensi degli articoli 25 e 26 del presente contratto, le aziende possono optare per forme di contribuzione ridotta con riferimento ai dirigenti di prima nomina come di seguito definiti.

2. Ai sensi del precedente comma 1, sono considerati dirigenti di prima nomina coloro che, avendo un’età non superiore a trentanove anni compiuti o, avendo maturato un’anzianità nella categoria di quadro pari o superiore a cinque anni, anche presso aziende diverse, vengano nominati dirigenti entro il compimento del quarantottesimo anno di età.

3. La permanenza nella categoria sopra definita ha carattere temporaneo. Decorso un triennio dalla data di nomina, al dirigente si applicherà automaticamente la normativa contrattuale generale. In caso di nomina di dirigenti di prima nomina residenti o domiciliati e con sede di lavoro nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise,

Puglia, Sardegna e Sicilia, la permanenza nella suddetta area potrà essere prolungata di un ulteriore triennio sempre che continuino a sussistere entrambi i requisiti (residenza/domicilio e sede di lavoro) sopra indicati.

4. Stante il carattere sperimentale della presente norma, le parti concordano nel limitarne l'applicabilità ai soli dirigenti assunti o nominati con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal primo giorno del mese successivo la data di stipula del presente accordo e fino al 31 dicembre 2006. Le parti si riservano, quindi, di valutare l'impatto della norma e di confermarne l'applicabilità in occasione del prossimo rinnovo del CCNL."

Dopo il comma 4 dell'articolo 25 del CCNL 27 gennaio 2000 (previdenza integrativa), è inserito il seguente:

"5. Fermo restando il contributo ordinario a carico del dirigente indicato al comma 3, il contributo ordinario a carico del datore di lavoro per i dirigenti di prima nomina, a decorrere dall'anno 2004, è pari al 2,84% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 5, mentre il contributo integrativo viene confermato nella medesima misura applicabile per la generalità dei dirigenti."

Dopo il comma 3 dell'articolo 26 del CCNL 27 gennaio 2000 (previdenza integrativa individuale), è inserito il seguente:

"4. Ai dirigenti di prima nomina saranno assicurate le medesime garanzie sul rischio riservate alla generalità dei dirigenti in base alla convenzione "Antonio Pastore". A tale fine è dovuto dalle aziende un contributo annuo sufficiente a coprire il premio relativo alle garanzie assicurative previste nella citata convenzione (cfr. tabella allegata). La suddetta contribuzione dovrà essere versata all'Associazione "Antonio Pastore" per la predisposizione delle relative convenzioni assicurative."

Articolo 9 – Adeguamenti in materia di collegio di conciliazione ed arbitrato, ai sensi dei decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387

In relazione all'impegno assunto con la dichiarazione congiunta in calce all'articolo 29 del ccnl 27 gennaio 2000, si conviene quanto segue.

L'articolo 29 del CCNL 27 gennaio 2000 è sostituito dal seguente:

"Articolo 29 – Collegio di conciliazione ed arbitrato

1. E' istituito, a cura delle associazioni territoriali competenti aderenti alle organizzazioni stipulanti il presente contratto, un collegio arbitrale, che dovrà pronunciarsi sui ricorsi previsti dal presente contratto.

2. Il Collegio è composto da tre membri due dei quali sono designati rispettivamente da ciascuna delle due Organizzazioni territorialmente competenti ed un terzo, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo dalle due Organizzazioni. In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una

- o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio.
3. Alla designazione del supplente del Presidente si procede con gli stessi criteri sopra indicati per la scelta di quest'ultimo.
 4. Il Collegio dura in carica un anno ed è rinnovabile.
 5. Ognuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può essere sostituito di volta in volta.
 6. Le funzioni di segreteria saranno svolte, previo diretto accordo, a cura di una delle Organizzazioni territoriali competenti.
 7. Se il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 410, comma 1, del codice di procedura civile o all'articolo 41 del presente contratto non riesce o comunque è decorso il termine previsto, per il suo espletamento, nel comma 1 dell'articolo 410 bis del codice di procedura civile, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia al Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo, ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533. Il Collegio arbitrale sarà investito della vertenza su istanza, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, dell'Organizzazione territoriale competente aderente a Manageritalia che trasmetterà al Collegio il ricorso, sottoscritto dal dirigente, entro trenta giorni successivi al ricevimento del ricorso stesso ai sensi del comma 4 dell'articolo 30.
 8. Copia dell'istanza e del ricorso debbono, sempre a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, essere trasmesse contemporaneamente, a cura della Organizzazione di cui al precedente comma, alla corrispondente Organizzazione territoriale imprenditoriale e, per conoscenza, al datore di lavoro interessato.
 9. La competenza territoriale, fatto salvo eventuale diverso accordo, è stabilita con riferimento alla sede di lavoro del dirigente ove ha avuto luogo la risoluzione del rapporto.
 10. Il Collegio deve riunirsi entro trenta giorni dall'avvenuto ricevimento dell'istanza di cui sopra da parte dell'Organizzazione imprenditoriale.
 11. Il Collegio, presenti le parti in causa, o eventualmente i loro procuratori, rinnoverà il tentativo di conciliazione e, avuta l'irrevocabile adesione esplicita alla procedura arbitrale di entrambe le parti alla prima riunione avanti il Collegio, procederà all'interrogatorio e all'istruttoria. Le parti saranno interrogate su quanto costituisce materia della controversia e delle loro dichiarazioni sarà redatto verbale. Il Collegio, su istanza di parte e nel rispetto del contraddittorio, potrà assumere prove testimoniali al fine dell'istruttoria della controversia, assegnando alle parti termini per deduzioni istruttorie scritte e produzioni documentali. Dell'istruttoria sarà redatto processo verbale.
 12. Ove non si raggiunga la conciliazione, il Collegio, tenendo conto anche dell'eventuale carenza di motivazione contestuale del licenziamento nonché dell'eventuale assenza immotivata di una delle parti, emetterà il proprio lodo entro sessanta giorni dalla data di riunione di cui al comma 10, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, in relazione a necessità inerenti

lo svolgimento della procedura. Nella pronuncia del lodo si applica l'articolo 429, comma 3, del codice di procedura civile.

13. Durante i mesi di agosto e dicembre sono sospesi i termini di cui al presente articolo, compreso quello di cui al comma 4 del successivo articolo 30.

14. Ove il Collegio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento è ingiustificato ed accolga quindi il ricorso del dirigente a termine dell'articolo 30, disporrà contestualmente, a carico dell'azienda, a titolo risarcitorio, un indennizzo graduabile, in relazione alle valutazioni del Collegio circa gli elementi che caratterizzano il caso in esame, fra:

- un minimo pari alle mensilità di preavviso spettante al dirigente ai sensi dell'articolo 31;
- un massimo pari al doppio delle mensilità di preavviso spettante al dirigente ai sensi dell'articolo stesso e con limite comunque di ventiquattro mesi.

15. Il Collegio provvederà alla liquidazione delle spese di procedura arbitrale come disposto dall'articolo 412 ter, ultimo comma, del codice di procedura civile.

16. Le spese relative al Collegio saranno ripartite al cinquanta per cento fra le Organizzazioni per quelle afferenti alla partecipazione del Presidente; le spese sostenute dagli altri componenti del Collegio saranno a carico delle rispettive Parti in causa."

Dichiarazione a verbale

Le Parti si danno atto che:

- a) il Collegio di Conciliazione ed Arbitrato ha natura irrituale ed è istituito ai sensi dell'articolo 412 ter del codice di procedura civile. Al lodo arbitrale si applica quanto previsto dall'articolo 412 quater del codice di procedura civile.
- b) nel caso in cui il rinnovato tentativo di conciliazione previsto dal presente articolo abbia esito positivo, l'accordo intervenuto non è impugnabile e ciò in base agli articoli 411, comma 3 del codice di procedura civile e 2113, comma 4 del codice civile, come modificati dagli articoli 1 e 6 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

Dichiarazione a verbale

Ai fini del calcolo dell'indennità supplementare di cui al comma 14 del presente articolo nel confermare il richiamo all'articolo 31, le Parti chiariscono che quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 31 citato risulta incompatibile con la natura giuridica dell'indennità supplementare stessa e, pertanto, non si applica.

Dichiarazione delle Parti

Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dal 1° settembre 2004 , fatti salvi gli accordi già in atto in materia."

L'articolo 30 del CCNL 27 gennaio 2000 è sostituito dal seguente:

"Articolo 30 – Risoluzione del rapporto di lavoro

1. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato la parte recedente deve darne comunicazione per iscritto all'altra parte.

2. In caso di risoluzione ad iniziativa dell'azienda quest'ultima è tenuta a specificarne contestualmente la motivazione.

3. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione adottata dall'azienda, ovvero nel caso in cui detta motivazione non sia stata fornita contestualmente alla comunicazione del recesso, potrà ricorrere al Collegio arbitrale di cui all'articolo 29. Il Collegio arbitrale è competente in ogni caso di licenziamento.

4. Il ricorso dovrà essere inoltrato all'Organizzazione territoriale di Manageritalia a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, che costituirà prova del rispetto dei termini, entro trenta giorni dal deposito del verbale di mancata conciliazione di cui all'articolo 412 del codice di procedura civile, oppure entro trenta giorni decorso il termine dei sessanta giorni previsto nel primo comma dell'articolo 410 bis del codice di procedura civile. In ogni caso, il ricorso dovrà essere inoltrato entro sei mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di licenziamento da parte del dirigente.

5. Il ricorso al Collegio non sospende il diritto del dirigente a percepire le indennità di cui agli articoli 31 e 35.

6. Le disposizioni dei tre commi precedenti non si applicano in caso di risoluzione del contratto di lavoro nei confronti del dirigente sessantacinquenne se uomo e sessantenne se donna che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia."

L'articolo 34 del CCNL 27 gennaio 2000 è sostituito dal seguente:

"Articolo 34 - Dimissioni per giusta causa

1. Il dirigente che rassegni le dimissioni per giusta causa, formalmente allegata e specificata, in immediata reazione ai fatti imputabili all'azienda, può ricorrere al Collegio arbitrale di cui all'articolo 29, dopo avere esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 410, comma 1, del codice di procedura civile o all'articolo 41 del presente contratto, con esito negativo o per decorrenza del termine previsto nel comma 1 dell'articolo 410 bis del codice di procedura civile.

2. L'onere della prova della sussistenza della giusta causa spetta al dirigente.

3. Il ricorso dovrà essere inoltrato per il tramite della competente Organizzazione territoriale di Manageritalia a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, che costituirà prova del rispetto dei termini, entro trenta giorni dal deposito del verbale di mancata conciliazione di cui all'articolo 412 del codice di procedura civile, oppure entro trenta giorni decorso il termine dei sessanta giorni previsto nel primo comma dell'articolo 410 bis del codice di procedura civile. In ogni caso, il ricorso dovrà essere inoltrato entro sei mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di dimissioni da parte del datore di lavoro.

4. Ove il Collegio arbitrale ritenga sussistente la giusta causa, allegata e comprovata, dispone contestualmente a carico dell'azienda la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'articolo 31, maggiorata di una indennità supplementare pari ad un terzo dell'indennità del preavviso stesso.

5. In caso contrario, ferma restando la validità delle dimissioni, al dirigente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 del presente contratto."

Dopo l'articolo 40 del CCNL 20 gennaio 2000 è inserito il seguente:

"Articolo 41 - Controversie individuali di lavoro

1. A decorrere dal 1° settembre 2004, fatti salvi gli accordi territoriali già in atto, possono essere istituite Commissioni Paritetiche Territoriali di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di cui agli articoli 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80 e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998 n. 387.

2. La Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione, che può avere sede anche a livello regionale, è composta:

- a) per i datori di lavoro: da un rappresentante dell'organizzazione territoriale competente di Federalberghi;
- b) per i dirigenti: da un rappresentante dell'organizzazione territoriale competente di Manageritalia.

3. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.

4. L'Associazione imprenditoriale ovvero l'Organizzazione sindacale dei dirigenti che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.

5. Ricevuta la comunicazione, la Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione provvederà entro venti giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 80 del 1998.

6. Il termine previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 80 del 1998 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell'Associazione imprenditoriale o dell'Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.

7. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile come modificati dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 e dai decreti legislativi decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387.

8. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:

- a) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
- b) la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
- c) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.

9. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 2113, comma 4, del codice civile,

410 e 411 del codice di procedura civile come modificati dalla legge n. 533 del 1973 e dal decreto legislativo n. 80 del 1998, e dal decreto legislativo n. 387 del 1998, in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione.

10. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all'articolo 40."

Articolo 10 – Ferie

Il comma 3 dell'articolo 13 del CCNL 27 gennaio 2000 è sostituito dal seguente:

"3. Le ferie sono irrinunciabili e, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro, non possono essere sostituite, se non per la frazione eccedente il periodo minimo di quattro settimane di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 66 del 8 aprile 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla relativa indennità per ferie non godute da erogarsi entro il mese di luglio immediatamente successivo all'anno di maturazione."

Articolo 11 – Malattia

Il comma 3 dell'articolo 19 del CCNL 27 gennaio 2000 è sostituito dal seguente:

"3. Alla scadenza del termine indicato al comma 1 o del periodo di aspettativa eventualmente richiesto dal dirigente ai sensi del comma 2, ove per il perdurare dello stato di malattia il rapporto di lavoro venga risolto da una delle due parti, sarà dovuto al dirigente, oltre al trattamento di fine rapporto, anche l'indennità sostitutiva del preavviso di cui al successivo articolo 31, senza pregiudizio per quanto altro spettante per forme di assistenza e di previdenza in atto."

Articolo 12 – Commissione di clima sul mobbing

Le parti, in considerazione della rilevanza sociale assunta dalle problematiche derivanti dalla pratica del cosiddetto "mobbing", concordano sulla necessità di operare congiuntamente, istituendo una Commissione composta, oltre che dalle parti stipulanti il presente accordo, dalle organizzazioni datoriali facenti capo ad altri settori produttivi con cui Manageritalia è firmataria di ccnl. Tale Commissione avrà l'incarico di monitorare il clima nelle aziende e porre in atto iniziative utili a prevenire la sussistenza delle condizioni di mobbing.

Articolo 13 - Responsabilità civili e penali

All'articolo 23 del CCNL 27 gennaio 2000 viene inserito il seguente comma:

"7. Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti possono essere assicurate anche attraverso la stipula di apposita polizza, con onere a totale carico dell'azienda."

Articolo 14 – Aggiornamento e formazione professionale

In relazione agli impegni assunti con il protocollo d'intesa 12 maggio 1999, le parti concordano di istituire entro il 1° settembre 2004 un organismo paritetico per l'aggiornamento e la formazione professionale dei dirigenti di aziende alberghiere, cui attribuire i seguenti compiti:

- analisi dei fabbisogni formativi del settore alberghiero e conseguente definizione di programmi di formazione specifici e funzionali;
- attribuzione al CFMT dell'incarico per la realizzazione di tali programmi, con conseguente assegnazione allo stesso ente delle risorse necessarie, a valere sui contributi riscossi ai sensi dell'articolo 22 del CCNL 27 gennaio 2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 15 - Decorrenza e durata

L'articolo 41 del CCNL 27 gennaio 2000 è sostituito dal seguente:

“Articolo 42 – Decorrenza e durata

1. Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2003, fatte salve eventuali diverse decorrenze previste da singole norme, ed ha scadenza il 31 dicembre 2006.
2. La parte relativa al trattamento retributivo, della formazione e di previdenza ed assistenza integrative scadrà il 31 dicembre 2006.”

FEDERALBERGHI

MANAGERITALIA

Quota del contributo annuo totale di € 5.267,86 assegnata alle garanzie a contribuzione annua fissa indipendentemente dell'età e dal sesso del dirigente

Invalidità permanente da malattia: € 546,36

Esonero pagamento premi: € 60,00

Long term care: € 154,94

Temporanea di gruppo caso morte - Quota del contributo annuo totale di € 5.267,86 assegnata alla Polizza Temporanea Caso Morte in funzione dell'età e del sesso

Età	CAPITALE ASSICURATO		PREMIO LORDO	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
21	325000	325000	404,03	300,03
22	325000	325000	417,03	339,03
23	325000	325000	417,03	365,03
24	325000	325000	426,78	381,28
25	325000	325000	436,53	391,03
26	325000	325000	452,78	404,03
27	325000	325000	465,78	417,03
28	325000	325000	485,28	417,03
29	325000	325000	501,53	426,78
30	325000	325000	501,53	436,53
31	324000	324000	499,99	451,39
32	324000	324000	499,99	464,35
33	324000	324000	499,99	483,79
34	318000	318000	490,75	490,75
35	318000	318000	490,75	490,75
36	303000	303000	467,65	467,65
37	283000	283000	442,51	436,85
38	266000	266000	431,95	410,67
39	249000	249000	414,37	384,49
40	234000	234000	408,19	361,39
41	223000	223000	413,58	344,45
42	210000	210000	421,03	328,63
43	198000	198000	426,73	321,79
44	182000	182000	425,09	303,15
45	167000	167000	418,53	291,61
46	152000	152000	422,07	282,23
47	139000	139000	434,71	279,03
48	129000	129000	444,79	278,38
49	122000	122000	457,31	285,29
50	110000	110000	444,33	276,03
51	100000	100000	435,03	278,03
52	90000	90000	429,43	281,83
53	82000	82000	437,27	283,11
54	74000	74000	437,63	277,79
55	68000	68000	450,51	275,07
56	68000	68000	500,15	296,15
57	68000	68000	555,23	324,71
58	68000	68000	617,11	362,79
59	68000	68000	685,79	402,23
60	68000	68000	759,91	450,51
61	68000	68000	839,47	500,15

62	68000	68000	925,15	555,23
63	68000	68000	1018,31	617,11
64	68000	68000	1120,99	685,79
65	68000	68000	1233,19	759,91
66	15543,03	25047,85	309,87	309,87
67	14331,32	22725,53	309,87	309,87
68	13187,02	20644,39	309,87	309,87
69	12163,84	18751,67	309,87	309,87
70	11037,88	17044,15	309,87	309,87